

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 08/09/2022

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N. 50/2022

Approfondimento

Oggetto: Per il solo 2022 aumentato a 600 euro le erogazioni liberali in natura a dipendenti

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

L'art. 12 del D.L. 9.8.2022 n. 115 (c.d. Decreto Aiuti-bis) stabilisce, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 terzo comma del TUIR, limitatamente al periodo d'imposta 2022, che *"non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00"*.

A differenza degli anni 2020 e 2021 nei quali il limite di 258,23 euro era stato raddoppiato, per il 2022 il limite è stato elevato a 600 euro.

Se nel corso dell'anno il suddetto limite viene superato, l'intero importo del benefit è tassato.

Deve trattarsi di erogazioni in natura e non in denaro, tranne le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche di acqua, gas ed energia elettrica (a causa dei rincari di gas ed energia). In questo caso, tuttavia, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte. È irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l'intero costo.

La norma è rivolta ai "lavoratori dipendenti". Tuttavia, in analogia a quanto già previsto per gli anni 2020 e 2021, questo riferimento determinerebbe l'applicazione della nuova disposizione sia ai redditi di lavoro dipendente sia ai redditi assimilati agli stessi (come i co.co.co).

Quest'anno ai benefit nel limite di 600 euro si aggiunge anche il bonus carburante fino ad un massimo di 200 euro (si veda la ns circolare 48/2022). I due benefici si sommano e vanno gestiti in modo separato (quella di 600 euro per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti e di 200 euro per i buoni carburante). L'eventuale superamento della soglia fissata da ciascuna delle due

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

discipline comporterà, per il dipendente, l'integrale tassazione delle erogazioni ad essa riconducibili. Tuttavia se i buoni benzina superano la soglia di 200 euro, l'eccedenza può rientrare in quella dei 600 euro laddove tale limite non sia stato raggiunto con altri benefici, mentre non vale il contrario.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it